



CITTÀ DI
CAPACCIO
PAESTUM

Provincia di Salerno

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI (Dott. Antonio Rinaldi) COMUNICA

OGGETTO: Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali- Bonifica della banca dati IMU/TASI - Annualità 2015, 2016, 2017, 2018 - Comunicazione di emissione massiva degli avvisi di accertamento.

Premesso:

- Che, l'Ufficio Tributi del comune di Capaccio Paestum ha in corso di esecuzione un'attività finalizzata al contrasto dell'evasione tributaria e, in tale contesto, si è reso necessario procedere anche alla bonifica dell'intera banca dati IMU/TASI - Annualità 2015, 2016, 2017, 2018, mediante esternalizzazione del servizio ad una società esterna specializzata nel settore.

- Che, all'attualità, la banca dati IMU/TASI del comune di Capaccio Paestum è costituita da circa 12.000 posizioni/contribuenti, e l'attività di bonifica sinora effettuata;

- Che, la legge n.241/1990 prevede che la modalità della comunicazione dell'avvio del procedimento può essere fatta mediante comunicazione con forme di pubblicità idonee stabilite dall'amministrazione nel caso in cui per l'elevato numero di destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa - "cd: comunicazione massiva";

Tanto premesso, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990, si dà notizia dell'avvio del procedimento e si comunica che, nell'ambito dell'attività di contrasto all'evasione tributaria da parte dell'Ufficio Tributi del comune di Capaccio Paestum, si è reso necessario procedere alla bonifica dell'intera banca dati IMU/TASI - Annualità 2015, 2016, 2017, 2018 - mediante esternalizzazione del servizio ad una società esterna specializzata nel settore al fine di analizzare le posizioni dei contribuenti, verificando la corrispondenza dei dati catastali e la rendita catastale in riferimento alle proprietà immobiliari, e gli eventuali diritti reali e/o agevolazioni, riduzioni, esenzioni, nell'ambito di una doverosa e necessaria azione volta al contrasto dell'evasione ed elusione fiscale, che non solo priva la comunità delle risorse necessarie per assicurare servizi ed utilità, ma determina anche un'ingiustificata disparità di condizione tra i cittadini stessi.

La bonifica delle posizioni dei contribuenti effettuata ha riguardato sinora n.1.868 posizioni, da cui è emersa una evasione tributaria presuntiva per un importo complessivo di € **3.987.403,56**, così suddiviso: **IMU: € 3.606.587,10 TASI: € 380.816,46**. La lista delle posizioni morose è stata approvata con determina a firma del Funzionario Responsabile dell'Area P.O. Tributi - Dott. Antonio Rinaldi.

L'iter amministrativo conseguente prevede che a seguito di accertamento di irregolarità contributiva relativa ad IMU/TASI annualità 2015, 2016, 2017 e 2018 (omessa denuncia, minore o omesso versamento rispetto all'imposta dovuta) si procede con l'emissione dell'avviso di accertamento e si applicano, se dovute, le sanzioni e gli interessi.

A seguito dell'attività svolta, pertanto, nei prossimi giorni si procederà all'invio degli **atti di accertamento** IMU/TASI annualità 2015, 2016, 2017 e 2018 a coloro che sono risultati non in regola con i pagamenti. A decorrere dal 1° Gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019), l'atto di accertamento diventa esecutivo poiché contiene l'intimazione ad adempiere. In altri termini, non si notifica la cartella esattoriale o l'ingiunzione, poiché tutto è "contenuto" nell'avviso di accertamento esecutivo notificato al contribuente. Dopo aver ricevuto l'accertamento esecutivo, se non si paga o non presenta ricorso, si potranno subire le stesse conseguenze di chi non adempie alle cartelle esattoriali, ovvero ipoteca sulla casa, pignoramento dei conti correnti o fermo auto.

La Legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni indica che tale attività amministrativa sia retta, tra l'altro, da criteri di pubblicità. In ambito tributario non c'è l'obbligo della comunicazione dell'avvio del procedimento ex art.7 e art.8 della legge n.241/1990. Infatti, l'art.13 della Legge 241/1990 esplicita in modo inequivocabile l'esclusione dell'applicazione ai procedimenti tributari delle norme sulla partecipazione al contraddittorio preventivo prima della notifica dell'avviso di accertamento.

Con il presente avviso però, si ritiene utile incentivare comunque la partecipazione di chi è assoggettato alla potestà della pubblica amministrazione al fine di dare un utile contributo all'attività di quest'ultima e del contribuente.

Descrizione dell'attività: l'ufficio tributi nella sua attività di controllo può emettere due tipi di provvedimenti; i termini di prescrizione sono per entrambi di cinque anni dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il versamento o presentata la dichiarazione: 1) avviso di accertamento in rettifica, nel caso in cui il contribuente ha dichiarato gli immobili posseduti/occupati/detenuti in modo infedele e/o ha effettuato un parziale od omesso versamento; 2) avviso di accertamento d'ufficio, nel caso in cui il contribuente non ha dichiarato gli immobili posseduti/occupati/detenuti ed ha effettuato un parziale od omesso versamento.

I provvedimenti descritti debbono essere obbligatoriamente notificati al possessore od a un suo erede. Una volta ricevuto il provvedimento il contribuente ha differenti possibilità:

- 1) effettuare il versamento entro 60 giorni dalla notifica (adesione al provvedimento) pagando le sanzioni sulla denuncia in misura ridotta ad un 1/3;
- 2) presentare entro 60 giorni dalla notifica idonea documentazione all'ufficio tributi, richiedendo l'eventuale annullamento o rettifica dell'avviso;
- 3) richiedere l'accertamento con adesione su iniziativa del contribuente entro 60 giorni dalla notifica (deve essere motivato e prevede una sospensione dell'avviso di ulteriori 90 giorni);
- 4) proporre ricorso in commissione tributaria avverso l'avviso di accertamento entro 60 giorni dalla notifica;
- 5) richiedere al funzionario responsabile d'imposta/tributo in autotutela l'annullamento o la rettifica dell'avviso anche se il provvedimento è diventato definitivo (sono decorsi oltre 60 giorni dalla notifica).

L'ufficio in caso di mancato pagamento e assenza di ricorso, trasmette l'importo risultante insoluto all'ufficio riscossione coattiva, per l'avvio delle procedure esecutive per la riscossione del medesimo.

Nel caso di richiesta di rettifica, se dall'esame della documentazione fornita risulta effettivamente che la situazione reale del contribuente è diversa da quella notificata con l'avviso, l'ufficio provvede ad emettere un provvedimento con cui rettifica o annulla l'avviso originario; in caso contrario viene comunicato al contribuente che l'avviso non verrà modificato e che quindi rimangono inalterati importi e termini di versamento. Nel caso di pagamento nei termini, l'ufficio verifica la congruità dei versamenti e in caso affermativo archivia il procedimento; in caso contrario invia copia del provvedimento e del parziale versamento all'ufficio preposto per la riscossione coattiva.

Nel caso di ricorso in Commissione Tributaria, con le modalità e scadenze indicate nell'avviso di accertamento, viene trasmesso all'ufficio legale per le fasi di giudizio; l'ufficio tributi collabora con questo ultimo per fornire gli elementi necessari alla predisposizione delle controdeduzioni e alla contabilizzazione di eventuali versamenti in acconto eseguiti dal Contribuente. Infine nel caso di autotutela oltre i termini, la posizione del contribuente viene esaminata dall'ufficio e relazionata al Dirigente, responsabile funzionario d'imposta/tributo, che può eventualmente emettere il provvedimento di rettifica o annullamento in autotutela del provvedimento.

Il contribuente che avesse eventualmente effettuato un versamento superiore a quello richiesto tramite il provvedimento, può comunque richiedere rimborso delle somme versate in eccedenza.

Scadenza termini per la notifica: entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Soggetto in caso di inerzia: Il soggetto sostitutivo in caso di inerzia, è il Segretario Generale.

Strumenti di tutela amministrativi e giurisdizionali: Richiesta di accertamento con adesione su iniziativa del contribuente entro 60 giorni dalla notifica (deve essere motivato e prevede una

sospensione dell'avviso di ulteriori 90 giorni); Ricorso in commissione tributaria avverso l'avviso di accertamento entro 60 giorni dalla notifica; Richiesta al funzionario responsabile d'imposta in autotutela l'annullamento o la rettifica dell'avviso anche se il provvedimento è diventato definitivo (sono decorsi oltre 60 giorni dalla notifica). L'ufficio in caso di mancato pagamento e assenza di ricorso, trasmette all'ufficio recuperi coattivi copia del provvedimento diventato definitivo, per l'avvio del procedimento di riscossione coattiva degli insoluti IMU-TASI. Nel caso di richiesta di rettifica, se dall'esame della documentazione fornita risulta effettivamente che la situazione reale del contribuente è diversa da quella notificata con l'avviso, l'ufficio provvede ad emettere un provvedimento con cui rettifica o annulla l'avviso originario; in caso contrario viene comunicato al contribuente che l'avviso non verrà modificato e che quindi rimangono inalterati importi e termini di versamento.

Si avvisano i contribuenti che intendono farsi rappresentare da un professionista o altro soggetto abilitato di munire di apposita delega la persona incaricata con allegata copia del documento di identità in corso di validità del delegante e del delegato.

Fasi del procedimento: Incrocio delle informazioni presenti nelle banche dati dell'ufficio tributi, dell'Agenzia delle Entrate, Catasto Immobiliare, Registro Imprese, Banca dati anagrafica, banche dati in possesso di altri Enti; Esame della situazione immobiliare del contribuente; Verifica della situazione tributaria del contribuente, di minori od omessi versamenti e omesse o infedeli dichiarazioni; Istruttoria sulla base delle verifiche attivate sulle singole posizioni dei contribuenti nell'ambito dell'attività di accertamento e degli obiettivi dell'ufficio; Approvazione lista di carico; Emissione dell'avviso di accertamento esecutivo; Notifica dell'avviso di accertamento relativo alla violazione accertata; Eventuale ricevimento da parte del contribuente della segnalazione di errori contenuti nell'avviso di accertamento, evidenziando le problematiche segnalate; Esame delle problematiche segnalate; Eventuale provvedimento di accoglimento delle osservazioni con annullamento/rettifica dell'avviso di accertamento o silenzio diniego allo scadere dei 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento; Accertamento dell'avvenuto pagamento dell'avviso di accertamento;

Informazioni:

- **Modalità dell'accertamento:** attivato d'ufficio;

- **Oggetto del procedimento promosso:** posizione da accertare ai fini dei tributi locali del comune di Capaccio Paestum - **IMU/TASI - Annualità 2015, 2016, 2017, 2018;**

- **Amministrazione competente:** Comune di Capaccio Paestum;

- **Posizione Organizzativa competente:** Responsabile dell'Area di P.O Dott. Antonio Rinaldi

- **Unità organizzativa competente:** Ufficio Tributi - Viale della Repubblica n.8, Capaccio Paestum (Sa) - Lun. Mer. Ven: 08.30/12.30 - Mar.15.30-17.30

- **Responsabile del procedimento/istruttoria:** dipendente individuato con determina Dirigenziale/Funzionario;

- **Termini per la notifica dell'avviso di accertamento:** notifica dell'avviso di accertamento che dovrà essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati;

- **Modalità per ottenere informazioni ed a cui devono essere presentate istanze dopo la eventuale notifica dell'avviso di accertamento:** affinché le istanze si possano considerare valide dovranno essere inviate esclusivamente con una delle seguenti modalità:

- 1) a mezzo pec all'indirizzo: **antonio.rinaldi@pec.comune.capaccio.sa.it;**

- 2) a mezzo raccomandata A/R indirizzata al protocollo al seguente indirizzo: Comune di Capaccio Paestum (SA) - Ufficio Tributi - Viale della Repubblica n.8, 84047 - Capaccio Paestum (Sa); 3) brevi manu direttamente all'ufficio tributi: Lun. Mer. Ven: 08.30/12.30 - Mar.15.30-17.30;

DOMICILIO DIGITALE - Chi fosse in possesso di PEC (casella di posta elettronica certificata) e gradisse utilizzare tale mezzo per l'invio di denunce e/o per la ricezione di comunicazioni da parte dell'ufficio, o per ogni eventuale comunicazione futura, è pregato di utilizzare la mail certificata protocollo generale: **tributi@pec.comune.capaccio.sa.it;**

Per chi non è in possesso di PEC (casella di posta elettronica certificata) e gradisse dotarsene, si avvisa che è in corso da parte del comune di Capaccio Paestum la distribuzione gratuita della Pec ad ogni contribuente. Per ottenerla è sufficiente inoltrare richiesta utilizzando gli appositi moduli scaricabili dal sito Internet del comune oppure ritirare la modulistica presso l'Ufficio Tributi (sportello Tari o sportello Imu).

NUOVA MODALITÀ DI RATEIZZAZIONE - Si evidenzia che nella seduta consiliare del 28 Novembre 2019, con la delibera n. 64 è stata approvata la modifica al "Regolamento Comunale per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti tributari e di altra natura nei confronti del Comune". La rateizzazione del debito (scaturente da avvisi di accertamento - solleciti di pagamento - avvisi di pagamento scadenti nell'anno solare in corso), ossia la rateizzazione dei "carichi arretrati", può essere concessa ai contribuenti che versino nelle condizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento Comunale suddetto (persona fisica o persona giuridica che si trovi in una situazione temporanea di obiettiva difficoltà). Le modalità di rateizzazione sono quelle dettate dall'art. 3 e 4 del Regolamento ovvero, fino ad un massimo di 72 rate. Rispetto alla previgente regolamentazione la procedura è stata resa più flessibile e veloce. Infatti, non vi è più l'obbligo da parte del contribuente che intende avvalersi dell'istituto della rateizzazione di stipulare una polizza fidejussoria a garanzia del debito rateizzato e, parimenti, è stato abolito anche il previgente obbligo dell'acconto del 20%. Sulle somme il cui pagamento sarà dilazionato e/o rateizzato, si applicheranno gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data del provvedimento di concessione emesso dal Responsabile del competente ufficio Tributi. Qualora il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, **la rateazione può essere aumentata fino a 100 rate** con prestazione di idonea garanzia tramite fidejussione. L'omesso pagamento della prima rata o successivamente, di due rate comporta la decadenza dal beneficio della dilazione e il pagamento dell'importo residuo in unica soluzione. L'ufficio Tributi, ricevuta la richiesta, emetterà un provvedimento di accoglimento o di rigetto motivato, che verrà notificato al contribuente. Il nuovo metodo di rateizzazione è stato pensato e reso esecutivo dall'attuale amministrazione comunale nell'ottica di agevolare in modo concreto i contribuenti in un momento di crisi come quello attuale. Il debitore, dopo la notifica di un avviso di accertamento (entrate tributarie), di un avviso di pagamento (entrate extra-tributarie) o di un'ingiunzione, può richiedere una rateizzazione all'ente impositore in caso di temporanea difficoltà nell'ottemperare al pagamento. Può usufruire di tale beneficio l'intestatario dell'avviso di accertamento/pagamento/ingiunzione oppure un erede legittimo. La fruizione del nuovo metodo di rateizzo si richiede tramite la compilazione e protocollazione della richiesta che sarà evasa dall'ufficio competente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda mediante il rilascio del provvedimento di accoglimento o diniego della richiesta. Non sono previste spese a carico dell'utente. Per poter usufruire della rateizzazione il contribuente dovrà presentare apposita istanza in carta semplice. Sul sito istituzionale dell'ente, nell'Area tematica "Sportello per il cittadino" - "Ufficio Tributi" - sono disponibili il Regolamento e la modulistica per l'istanza di rateizzazione.

<https://www.comune.capaccio.sa.it/per-il-cittadino/sportelli-e-uffici/tributi/>.

1) consegnata e protocollata a mano presso l'ufficio Tributi del comune di Capaccio Paestum nell'orario d'ufficio; 2) inviata tramite raccomandata A/R; 3) Inviata tramite PEC:

tributi@pec.comune.capaccio.sa.it;

**Il Funzionario Responsabile
Area P.O. Tributi - Entrate patrimoniali - Affissioni
Dott. Antonio Rinaldi**